



COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 22-12-2025

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

L'anno duemilaventicinque addì ventidue del mese di dicembre alle ore 19:30, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in seduta **Pubblica di Prima** convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
BREMIDE Fabrizio	Sindaco	Presente
OLIARO Ilaria	Consigliere	Presente
FONTANA Daniela	Consigliere	Presente
MERIGO Lorenzo	Consigliere	Presente
BONDRANO Massimo	Consigliere	Presente
IMARISIO Barbara	Consigliere	Presente
BERTAZZO Michela	Consigliere	Presente
MANGOLINI Angelo	Consigliere	Assente
PRAVATA' Roberto	Consigliere	Assente
COPPI Marcello	Consigliere	Assente
FERRANTE Fabio	Consigliere	Assente

Totale Presenti 7, Assenti 4

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Zardo Dott. Massimiliano.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BREMIDE Fabrizio, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con la delibera C.C. n. 30 del 30/11/2012;

Premesso,

- che l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "... *Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...*" ;
- che il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) conferma, all'art.

149, che "...*La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.*" e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "... *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...*".

Visti,

- il DM 14 aprile 2023 rubricato "Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore" che aggiorna l'ammontare delle spese di notifica ripetibili nei confronti del destinatario;
- l'art. 1 del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 219 rubricato "Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente", di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in particolare:
 - ✓ il comma 1, lett. e) che introduce:
- l'art. 6 – bis (*Principio del contraddittorio*) che stabilisce che tutti i provvedimenti in materia di tributi che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario, esclusi gli atti privi di contenuto provvedimentale nonché, in linea di principio, gli atti

- di mera liquidazione e quindi i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo con il contribuente;
- ✓ il comma 1, lett. m) che introduce:
 - l'art. 10 – quater (*Esercizio del potere di autotutela obbligatoria*) che prevede le fattispecie di manifesta illegittimità in cui l'Amministrazione procede all'annullamento in tutto o in parte degli atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, salvo nel caso in cui sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole ovvero, in caso di atti definitivi, siano decorsi più di tre mesi dall'intervenuta definitività per mancata impugnazione;
 - l'art. 10 – quinquies (*Esercizio del potere di autotutela facoltativa*) che prevede che a fuori dei casi di cui all'art. 10 – quater sopra richiamato, l'Amministrazione può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione;
 - l'art. 1 del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 220 rubricato “*Disposizioni in materia di contenzioso tributario*”, che all'art. 2, comma 3, ha espressamente abrogato, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l'art. 17 bis del D.lgs n. 546/1992 che disciplinava l'istituto del reclamo – mediazione;

Ritenuto opportuno procedere a una, sistematica e organica revisione del regolamento delle entrate tributarie comunali;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento (Allegato “A”) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Richiamata la propria deliberazione n. 30 in data 30/11/2012, esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni e integrazioni, con la quale era stato approvato il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Dato atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Visto altresì il parere del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico amministrativa espresso ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voti: favorevoli n. 7 – contrari n. 0 ed astenuti n. 0, resi per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di approvare il *“Regolamento Generale delle Entrate Comunali”*, Allegato “A”;
- 2) di dare atto che il nuovo *“Regolamento Generale delle Entrate Comunali”*, è quello riportato in allegato (Allegato “A”) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare inoltre atto che, il *“Regolamento Generale delle Entrate Comunali”* (Allegato “A”) entra in vigore, con l’approvazione dell’atto;
- 4) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze rubricato *“Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”* (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
- 5) di dare mandato all’Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato *“Regolamento Generale delle Entrate Comunali”* contestualmente alla pubblicazione della presente stante l’urgenza di rendere note le modifiche.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Fabrizio BREMIDE)

IL Segretario Comunale
(Dott. Massimiliano Zardo)

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Reg. Tecnico Amministrativa** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 22-12-2025

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Massimiliano Zardo)

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.villanovamonferrato.al.it (art. 32 L.69/2009) dal 10-01-2026 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Villanova Monferrato lì, 10-01-2026

Il Responsabile della pubblicazione
(Dott. Novarese Andrea)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 20-01-2026 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

Villanova Monferrato lì 10-01-2026

IL Segretario Comunale
(Dott. Zardo Massimiliano)